



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **648**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei trasporti pubblici in provincia di Trento).
Disposizioni attuative, ad integrazione del sistema tariffario provinciale, dell'art. 33, comma 1bis
(esonero validazione abbonamento libera circolazione per disabili) e comma 3bis (salita dalla sola
porta anteriore).

Il giorno **08 Aprile 2011** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	VICE PRESIDENTE	ALBERTO PACHER
Presenti:	ASSESSORI	MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI
Assenti:		LORENZO DELLAI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il legislatore provinciale, con legge n. 5/2011 ha recentemente introdotto modifiche all'art. 33 della LP. 16/93.

In particolare, oltre alla previsione dell'esonero dalla validazione per i viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili al comma 1bis lettera b), dopo il comma 3 è stato inserito il seguente:

"3 bis. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la società di gestione del servizio adotta, in conformità a deliberazione attuativa della Giunta provinciale, per le corse in orario serale e nelle giornate festive."

Con riguardo al primo profilo, ai fini attuativi del disposto normativo e ad integrazione del sistema tariffario provinciale si precisa quanto segue:

- gli utenti esonerati dall'obbligo di validazione della tessera elettronica "smart card" sui servizi di trasporto urbano sono quelli titolari di smart card categoria G per disabili (con o senza accompagnatore), mentre nulla è innovato circa l'obbligo di validazione per gli utenti titolari di smart card categoria G "tessera di servizio" o "richiedente asilo politico";

- nell'ottica di facilitare l'utilizzo dei mezzi pubblici agli utenti in possesso di smart card categoria G, fatta propria dalla citata L.P. 5/2011, il sistema tariffario provinciale viene integrato con la previsione della validità dell'abbonamento, oggi annuale, estesa a cinque anni, in analogia con la durata della medesima smart card, a valere per i nuovi rilasci o rinnovi;

- i servizi urbani contemplati dalla norma sono quelli a pagamento per gli utenti istituiti dai Comuni, singolarmente o in modo associato, ed esercitati con veicoli aventi più di ventidue posti ricompresi nelle classi "I" e "II", ossia di linea urbana, suburbana e interurbana con passeggeri in piedi.

Per quanto concerne il comma 3bis ed il relativo obbligo di salita dalla porta anteriore, ai fini attuativi del disposto normativo e ad integrazione del sistema tariffario provinciale si precisa quanto segue:

- i servizi urbani contemplati dalla norma sono quelli a pagamento per gli utenti, istituiti dai Comuni, singolarmente o in modo associato, ed esercitati con veicoli aventi più di ventidue posti ricompresi nelle classi "I" e "II", ossia di linea urbana, suburbana e interurbana con passeggeri in piedi;

- il gestore dei suddetti servizi emana, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, disposizioni organizzative interne, la cui violazione costituisce (sino al recepimento negli atti di affidamento) infrazione disciplinare, nelle quali si prevede l'apertura per gli utenti, diversi dai disabili o bambini in carrozzina, della sola porta anteriore dell'autobus per le salite successive alle ore 20.00 e per le intere giornate festive;

- il gestore dei suddetti servizi, in accordo con il Comune/Comuni competente/i, può individuare in via eccezionale un numero ridotto di giornate festive di previsto notevole afflusso sui mezzi in cui garantire l'apertura di tutte le porte di salita;

analogamente in via eccezionale, nei casi imprevisi in cui l'agente di guida verifichi sommariamente alla fermata la presenza di un numero di utenti in attesa superiori alla dozzina, procederà all'apertura di tutte le porte di salita;

- la competenza alla verifica del titolo di viaggio, anche nel caso qui disciplinato di salita dalla sola porta anteriore, permane in capo al personale di controllo di cui all'art. 33 comma 3 della L.p. 16/93.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 33 come integrato dalla L.p. 16 marzo 2011, n. 5;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di integrare il sistema tariffario provinciale approvando le seguenti disposizioni attuative del comma 1bis lettera b) della L.p. 16/93 come introdotte dalla L.p. 5/2011, in merito all'esonero dalla validazione per i viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili:

- gli utenti esonerati dall'obbligo di validazione della tessera elettronica "smart card" sui servizi di trasporto urbano sono quelli titolari di smart card categoria G per disabili (con o senza accompagnatore), mentre nulla è innovato circa l'obbligo di validazione per gli utenti titolari di smart card categoria G "tessera di servizio" o "richiedente asilo politico";

- nell'ottica di facilitare l'utilizzo dei mezzi pubblici agli utenti in possesso di smart card categoria G, fatta propria dalla citata L.P. 5/2011, il sistema tariffario provinciale viene integrato con la previsione della validità dell'abbonamento, oggi annuale, estesa a cinque anni, in analogia con la durata della medesima smart card, a valere per i nuovi rilasci o rinnovi;

- i servizi urbani contemplati dalla norma sono quelli a pagamento per gli utenti istituiti dai Comuni, singolarmente o in modo associato, ed esercitati con veicoli aventi più di ventidue posti ricompresi nelle classi "I" e "II", ossia di linea urbana, suburbana e interurbana con passeggeri in piedi.

2. di integrare il sistema tariffario provinciale approvando le seguenti disposizioni attuative del comma 3bis della L.p. 16/93 come introdotte dalla L.p. 5/2011:

- i servizi urbani contemplati dalla norma sono quelli a pagamento per gli utenti, istituiti dai Comuni, singolarmente o in modo associato, ed esercitati con veicoli aventi più di ventidue posti ricompresi nelle classi "I" e "II", ossia di linea urbana, suburbana e interurbana con passeggeri in piedi;

- il gestore dei suddetti servizi emana, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, disposizioni organizzative interne, la cui violazione costituisce (sino al recepimento negli atti di affidamento) infrazione disciplinare, nelle quali si prevede l'apertura per gli utenti, diversi dai disabili o bambini in carrozzina, della sola porta anteriore dell'autobus per le salite successive alle ore 20.00 e per le intere giornate festive;
- il gestore dei suddetti servizi, in accordo con il Comune/Comuni competente/i, può individuare in via eccezionale un numero ridotto di giornate festive di previsto notevole afflusso sui mezzi in cui garantire l'apertura di tutte le porte di salita; analogamente in via eccezionale, nei casi impreveduti in cui l'agente di guida verifichi sommariamente alla fermata la presenza di un numero di utenti in attesa superiori alla dozzina, procederà all'apertura di tutte le porte di salita;
- la competenza alla verifica del titolo di viaggio, anche nel caso qui disciplinato di salita dalla sola porta anteriore, permane in capo al personale di controllo di cui all'art. 33 comma 3 della L.p. 16/93.

GG - IZ